

## Scheda del documento

**24 settembre 1546, Cugnasco**

*Convenzione / Instrumentum pactorum et conventionum*

Il medico Loterio Rusca di Bellinzona, Cristoforo Tatti del fu Nicola, Bartolomeo di Codeborgo del fu capitano Battista, Benedetto Ghiringhelli del fu Francesco, Lodovico del fu Nicola «del Molo» e Giulio del fu Bernardino Ghiringhelli, agenti a nome della comunità di Bellinzona, da una parte, e Giovanni Orelli del fu Bernardino, Giovanni Varenna del fu Cristoforo, Graziano Vanza di Ascona, agenti a nome della comunità di Locarno, dall'altra, concordano che le bestie delle comunità di Bellinzone e Locarno possono pascolare liberamente tra il Riale di Progero e il Riale di Cugnasco, pagando l'erbatico ai relativi «herbatori», e verso Contone, ovvero Cadenazzo, dal termine presso il monte sotto una cascata («froda») tra Cadenazzo e Contone e da lì dalla «Bolla Secha» fino alla bolla di Contone e dall'altra parte fino al Ticino, pagando l'erbatico ai relativi «herbatori». Le bestie che si trovano a pascolare fuori da questi territori paghino l'erbatico all'«herbatore» del dominio in cui si trovano: per i buoi 20 soldi imperiali, per cavalli e vacche 5 soldi imperiali, per le bestie minute 2 soldi imperiali e 6 denari per ciascuna bestia. Inoltre nelle zone comuni non si possono condurre bestie forestiere, pena uno scudo per bestia.

Notaio rogatario: Ioannes Aluisius f.c. domini Iohannis Francisci Francioxii de Fantacino de Locarno p.i.a.a.n.

*Originale; it. e lat.*

*Archivio Comunale Bellinzona 97 (v.n. A. XVI/6)*

*580 x 390 mm, righe 56.*